



**COMUNE DI SINISCOLA**  
*Provincia di Nuoro*

**COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

Numero 53 Del 14-04-2022

**OGGETTO:** Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

<b>Farris Gian Luigi</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Bulla Angela</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Pipere Paola</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Bellu Antonio</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Fadda Antonello</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Greco Stefano</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 14.04.2022, predisposta dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Personale avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011..";

Premesso:

che con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - comma 3 - della Costituzione;

che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 del medesimo decreto;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

Visti:

- l'art. 228, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*";

- l'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ....Omissis..... Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.*";

Preso atto di quanto enunciato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Visto inoltre il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale, al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale dei residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) La creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) Una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere reimputate le relative obbligazioni;
- c) Il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura" che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Richiamate le note ad oggetto "Art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2021 e precedenti, così come risultanti dalle schede che il servizio finanziario dell'ente ha trasmesso ai Funzionari Responsabili di Servizio al fine di permettere loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:

- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A e B;
- di provvedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi eliminati definitivamente allegati C e D;
- di non provvedere ad alcuna reimputazione degli impegni e degli accertamenti in quanto alcun Funzionario Responsabile di Servizio ha reso schede di residui, attivi o passivi, non esigibili al 31 dicembre 2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Evidenziato che le somme oggetto di riaccertamento dei suddetti residui confluiscono nel risultato di amministrazione;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di formalizzare, con il presente provvedimento, la determinazione dei residui attivi e passivi da conservare al 31 dicembre 2021;

Visto l'allegato parere favorevole del revisore contabile;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. Di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2021 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A e B;
2. Di provvedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi eliminati definitivamente (allegati C e D);
3. Di non provvedere alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti in quanto alcun Funzionario Responsabile di Servizio ha reso schede di residui, attivi o passivi, non esigibili al 31 dicembre 2021;
4. Di disporre che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, sia trasmessa in elenco ai capigruppo

consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la relativa comunicazione;

5. Di dare atto che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del Dlgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
6. Di dichiarare, con distinta e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to Monni Silvestra

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to Monni Silvestra

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

---

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2022 al 30-04-2022, come prescritto dall'art.124, c.1, T.U. 267/2000;
- E' stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 267/2000);

Li 15-04-2022

Il Vice Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Donatella Pipere

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Li 15-04-2022

Il Vice Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Donatella Pipere

Il presente atto è copia conforme all'originale  
Siniscola,

Il Vice Segretario Generale  
Pipere Donatella